

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 23 aprile 2009
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Sandra
Puffer/Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz**

(Causa C-460/07) ⁽¹⁾

(Sesta direttiva IVA — Art. 17, nn. 2 e 6 — Diritto a detrazione dell'imposta assoluta a monte — Spese di costruzione di un edificio destinato da un soggetto passivo all'impresa — Art. 6, n. 2 — Utilizzo di una parte dell'edificio per fini privati — Vantaggio economico rispetto a coloro che non sono soggetti passivi — Parità di trattamento — Aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 CE — Esclusione del diritto a detrazione)

(2009/C 141/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Sandra Puffer

Convenuto: Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgerichtshof — Interpretazione dell'art. 87 CE e dell'art. 17, n. 6, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Detrazione dell'importo dell'imposta sul valore aggiunto assoluta a monte per la costruzione di un immobile utilizzato principalmente a scopo abitativo privato e destinato, per la parte restante, alla locazione imponibile — Normativa nazionale che disciplina l'uso privato come prestazione esente ed esclude, nella versione applicabile alla data di entrata in vigore della direttiva, il diritto alla detrazione dell'imposta assoluta a monte relativa alle parti dell'immobile utilizzate per le esigenze private del soggetto passivo — Validità della direttiva 77/388/CEE e, in particolare, del suo art. 17, nella misura in cui essa crea, al momento dell'acquisto di un immobile ad uso abitativo, un vantaggio fiscale a beneficio dei soggetti passivi che utilizzano anche in minima parte il proprio immobile a fini professionali, rispetto agli altri soggetti passivi e ai cittadini di altri Stati membri

Dispositivo

1) Gli artt. 17, n. 2, lett. a), e 6, n. 2, lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, non pregiudicano il principio generale di diritto comunitario della parità di trattamento

in quanto tali disposizioni possono conferire ai soggetti passivi, tramite il meccanismo del diritto alla detrazione integrale ed immediata dell'imposta sul valore aggiunto dovuta a monte per la costruzione di un immobile ad uso misto e la successiva tassazione scaglionata di tale imposta sull'utilizzo privato del detto immobile, un beneficio finanziario rispetto a coloro che non siano soggetti passivi e ai soggetti passivi che utilizzino il loro immobile solo a fini abitativi privati.

- 2) L'art. 87, n. 1, CE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad un provvedimento nazionale che attui l'art. 17, n. 2, lett. a), della sesta direttiva 77/388 e che preveda che il diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto dovuta a monte sia limitato ai soggetti passivi che realizzino operazioni soggette ad imposta, esclusi quelli che effettuino esclusivamente operazioni esenti, in quanto tale provvedimento nazionale può conferire un beneficio finanziario ai soli soggetti passivi che realizzino operazioni soggette ad imposta.
- 3) L'art. 17, n. 6, della sesta direttiva 77/388 deve essere interpretato nel senso che la deroga da esso prevista non si applica ad una disposizione nazionale la quale modifica una normativa esistente alla data di entrata in vigore di tale direttiva, si basa su una logica differente da quella della normativa anteriore e istituisce nuove procedure. A tal riguardo, è irrilevante la questione se il legislatore nazionale abbia proceduto alla modifica della normativa nazionale anteriore basandosi su un'interpretazione esatta o erronea del diritto comunitario. La questione se una siffatta modifica di una disposizione nazionale pregiudichi, alla luce dell'applicabilità dell'art. 17, n. 6, secondo comma, della sesta direttiva 77/388, anche un'altra disposizione nazionale dipende dal carattere interdipendente o autonomo delle dette disposizioni nazionali, cosa che spetta al giudice nazionale stabilire.

⁽¹⁾ GU C 315 del 22.12.2007.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) 23 aprile 2009
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Tribunale di Bergamo — Italia) — Luigi Scarpelli/NEOS
Banca SpA**

(Causa C-509/07) ⁽¹⁾

(Direttiva 87/102/CEE — Tutela dei consumatori — Credito al consumo — Inadempimento del contratto di vendita)

(2009/C 141/21)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Bergamo

Parti

Ricorrente: Luigi Scarpelli

Convenuta: NEOS Banca SpA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale di Bergamo — Interpretazione dell'art. 11, n. 2, della direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri in materia di credito al consumo (GU L 42, pag. 48) — Credito al consumo — Diritto del consumatore di agire nei confronti del finanziatore nel caso di inadempimento del contratto di vendita relativo ai beni finanziati dal credito

Dispositivo

L'art. 11, n. 2, della direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella della causa principale, l'esistenza di un accordo tra il creditore ed il fornitore, sulla base del quale un credito è concesso ai clienti di detto fornitore esclusivamente da quel creditore, non è un presupposto necessario del diritto per tali clienti di procedere contro il creditore in caso di inadempimento delle obbligazioni che incombono al fornitore al fine di ottenere la risoluzione del contratto di credito e la conseguente restituzione delle somme corrisposte al finanziatore.

(¹) GU C 37 del 9.2.2008.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 2 aprile 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — causa promossa da A

(Causa C-523/07) (¹)

[Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Ambito di applicazione *ratione materiae* — Nozione di «materie civili» — Decisione relativa alla presa in carico e alla collocazione di minori al di fuori della famiglia — Residenza abituale del minore — Provvedimenti cautelari — Competenza]

(2009/C 141/22)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti

Ricorrente: A

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale pregiudiziale — Korkein hallinto-oikeus — Interpretazione degli artt. 1, n. 2, lett. d), 8,

n. 1, 13, n. 1 e 20, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1) — Esecuzione di una decisione unica relativa alla presa a carico e al collocamento di un minore al di fuori della famiglia, adottato nell'ambito di provvedimenti di diritto pubblico relativi alla tutela dei minori — Situazione di un minore che ha la residenza permanente in uno Stato membro, ma che soggiorna in un altro Stato membro senza fissa dimora

Dispositivo

- 1) L'art. 1, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, dev'essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «materie civili», ai sensi della suddetta disposizione, una decisione che ordina la presa in carico immediata e la collocazione di un minore al di fuori della sua famiglia di origine, quando tale decisione è stata adottata nell'ambito delle norme di diritto pubblico relative alla protezione dei minori.
- 2) La nozione di «residenza abituale», ai sensi dell'art. 8, n. 1, del regolamento n. 2201/2003, dev'essere interpretata nel senso che tale residenza corrisponde al luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare. A tal fine, si deve in particolare tenere conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequenza scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato. Compete al giudice nazionale stabilire la residenza abituale del minore, tenendo conto delle peculiari circostanze di fatto che caratterizzano ogni caso di specie.
- 3) Un giudice nazionale può disporre un provvedimento cautelare, come la presa in carico di minori, ai sensi dell'art. 20 del regolamento n. 2201/2003, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

— tale provvedimento deve essere urgente;

— deve essere adottato rispetto a persone presenti nello Stato membro di cui trattasi, e

— deve essere provvisorio.

L'attuazione del detto provvedimento nonché il carattere imperativo di quest'ultimo devono essere determinati secondo quanto prescritto dalla normativa nazionale. Dopo l'attuazione del provvedimento cautelare, il giudice nazionale non è obbligato a deferire il caso al giudice competente di un altro Stato membro. Tuttavia, allorché lo rende necessario la tutela dell'interesse superiore del minore, il giudice nazionale che ha attuato provvedimenti provvisori o cautelari deve informarne, direttamente o tramite l'autorità centrale designata ai sensi dell'art. 53 del regolamento n. 2201/2003, il giudice competente di un altro Stato membro.